

Numero 233. Visto per bolla sincope di Sig. S. Gregorio
Libro 35 volume 29. Foglio 52. Giorno 13 Aprile 1843.
Dal servizio per foglio di foglio di no. Della S. S. S.

945

Milione
L. 228

Numero 328.

1328 aprile 1843.

Uti causa finita dalla Gran Corte Civile di Reggio
te in Trani oggi giorno ventotto aprile mille
otto cento quarantatre

Prestiti di Signori

Nella causa iscritta a ruolo generale Numero
11177. e 11396. —

Carando Cammarina Consig. Prestito
Vincenzo Simonelli Giudice con gli onori
Prestiti di Gran Corte Criminale

Frattolungo D. Lucia Fanelli e D. Donato
Riudo proprietari domiciliati in Martina
appellanti, patrocinati dal Signor D. Vincen-
zo Piccirilli. —

D. Filippo Morelli
D. Ciro Longo
D. Gabriele Poladomenico } Giudici.
D. Giuseppe Filippone
D. Francesco Bazzicalupo
Carlo Bonfanti Giudice esecutore
Funzioni di Pubblico Ministero.

D. Giuseppe Sagarriga, D. Giovanni, D. Gab-
riello D. Raffaele, D. Agnese Blasi pro-
prietari domiciliati in Taranto, appellati
Frocinati dal Signor D. Michele Quercia

Nonno

È il sacerdote D. Gabriele Briganti propieta-
rio domiciliato in Taranto, appellato, patro-
cinato dal Signor D. Luigi Albani —

Milioni Lire per D.

Le parti desinate nelle forme comprese in
In continuazione delle udienze di quattro Feb-
braio ed otto Marzo corrente anno —

La Gran Corte Civile ha messo in esame le
seguenti quistioni —
Prima. Se si ipotica al favore di D. Lucia
nella sulla medesima causa, e sul patto

Atti 14 Ott. 1816 si è stilata
 l'ed. al Cat. di S. Michele Quindici, in Caranto? E potrà esercitarsi
 reg. in Trani di S. di = No. 11696, L. 30, di anzidetta non offante dal fujero pop.
 No. 344, fo. 16 r. ca. 3. a. p. 20 =
 No. 5379 l'ed. no. r. ca. 3. a. p. 16: 40 per
 quarantano ruoli diff. = Totale l. 16: 60 =
 Ric. S. Sicilia

in Caranto? E potrà esercitarsi
 di anzidetta non offante dal fujero pop.
 ed da D. Giuseppa Sagariga, D. Giovanni
 D. Baldassarre Blaji a favore di quali tro-
 vasi profferito il giudicato di due agosto
 lo stouuto trattate?

Seconda = Nell'affermativa fino a qual somma
 sussiste la ipoteca anzidetta?
 Terza = Può la ipoteca istessa essere esercitata
 in danno del terzo possessore D. Gabriele
 Brignanti?
 Le spese?

= Sulla prima questione

Ritenuto che il Barone Blaji colli tavole nuz-
 ziali de' diotto giungo nullo stouuto sol-
 to in occasione del matrimonio tra suo fi-
 glio D. Nicola e D. Lucia Fanelli gli
 fece donazione di duati ventimila e
 quecento da conseguirsi dopo sua morte,
 sottoponendo ad ipoteca speciale la Massa-
 ria Satta ed il palazzo in Caranto. Mor-
 to D. Nicola, e morta indi la figlia che
 lasciò a se superstite, la vedova di lui per
 effetto di Testamento raccolse tre quote
 parti della eredità

Ritenuto, che la signora Fanelli dopo di aver
 nel prepa. ipotesione in data degli otto
 zo nullo ottocento quindici per la somma
 di duati sedicesimila e cento ventiquattro

Anno 233.
 Libris 25.
 D. Giovanni
 Michele
 Sagariga

No.
 S. Sicilia

Libro 38. volume 29. foglio 52. Gravi 12 Aprile 1843.

Atto per la parte di foglio di cui della legge...
Michele
Carraforte

quarta parte della donazione, con emenda in
giudizio gli eredi del suocero D. Francesco
Blasi per lo pagamento della annata som-
ma. Il Tribunale civile di Lecce con senten-
za de' cinque agosto milleottocento trentuno
condannò gli eredi Blasi a pagare i suddetti
Ducati sedici mila centoventicinque, salvo a
ridursi la somma suddetta in quanto esse
deve la legittima de' figli. Ma essendo si
prodotto appello questa Grav Corte civile con
Decisione de' due agosto milleottocento tren-
tatre si avvisò che la liberalità contenuta
in ne' capitoli matrimoniali de' di sotto
cinque milleottocento dodici fosse una
istituzione contrattuale caducata per la pre-
morte del donatario e della prole, e quin-
di rinvio la sentenza del Tribunale civile,
francie nell'interesse de' D. Raffaele e de'
Agnesi due figli eredi, l'appello di quale
fu dichiarato inammissibile come inter-
posto fuori termine -

Giovanni

U. Milani Cav. For.

Restituito che D. Lucia Fanelli per lo conseguimento della sua quota de' suddetti D. Raffaele

ed il D. Agnese spicco azione ipotecaria
contro D. Giuseppa Sugarriga, D. Giova-
ni ed D. Baldassarre Blasi eredi del Baro-
ne D. Francesco Blasi. quali possessori di
una parte della masseria Statti e del pa-
lazzo. Costoro si opposero al precetto, ed
invocarono il giudicato di appoluzione, cioè
la Decisione del due Agosto mille ottocento
trentatre profferita in loro favore. al tem-
po stesso citarono la Fanulli per costituire
ordinare la cancellazione della sua ipote-
cazione. Il Tribunale civile di Leoni con
Sentenza del ventuno Agosto mille ottocen-
to quaranta annullò il precetto, ed ordi-
nò cancellarsi la ipotezione.

Citerato che la Signora Fanulli diruppe anche
la sua azione ipotecaria contro D. Ga-
briele Briganti possessore di una parte
della masseria Statti vendutagli con
istrumento del dodici Marzo mille otto-
cento trentanove da D. Giuseppa Sa-
garriga, cui era stata ceduta dal Baro-
ne D. Francesco Blasi con istrumento
del venti maggio mille ottocento tre-
tanti.

Essendosi Briganti opposto al pre-
cetto il Tribunale civile di Leoni con
Sentenza della stessa data del ventuno
Agosto mille ottocento quaranta an-

Numero 233. Vol.
Libro 35. solo
De' serviti per
Michele
Sugarriga

Arno

C. Ullari

Libro 95. volume 29 foglio 52. giorni 12 Aprile 1843.

La sentenza per parte del figlio di cui della legge si fa.

Allegato
Fascicolo

nullo il precetto, ed a favore del signor D. Sab-
l'azione ipotecaria

Considerando che avverso le predette sentenze si sono
prodotti due appelli da D. Lucia Fanelli che
meritano di essere rinviati per la loro con-
nessione. —

Provincia

Utile fare fort.

Considerando che nel capitolo matrimoniale del di-
ciotto giugno mille ottocento sessi la ipote-
ca sulla masseria Satta e sul palazzo in Sa-
ranto non fu limitata al summo affigua-
mento degli alimenti del barone Blasi
prometteva al figlio, ma si ripete a tutte
le obbligazioni che il medesimo assumeva
fra le quali era quella della donazione
di duemila ventunomila cinquecento. Epper-
o se questa donazione è rimasta ferma
per le quote di D. Raffaele e D. Agostino,
la ipoteca come a propria della obbliga-
zione deve essere anche mantenuta fino
alla concorrenza delle quote medesime —

Considerando che i due giudizi, cioè la senten-
za da cinque agosto mille ottocento tren-
tuno nell'interesse di D. Raffaele e di
Agostino Blasi, e la donazione di due agosto
mille...

D. Raffaele e di D.^o Agnese Blasi, e la
zione di due di Agosto mille ottocento
Fatre nell'interesse di D.^o Giuseppe Sagarriga
di D. Giovanni e di D. Baldassarre Blasi,
comunque empi in senso diverso, pure deb-
bono avere rispettivamente il loro effetto, tan-
to più che non sono punto inconciliabili
fra loro. I giudicati in fatti dichiarano
i dritti delle parti, e non ne attribuiscono
alcuno, e nella specie questi dritti rimangono
alla Fanelli dall'istrumento del mille otto-
cento dodici, di che la causa della obbligazio-
ne riguarda a D. Raffaele e D.^o Agnese
Blasi. L'assoluzione riportata da donna
Giuseppa Sagarriga, da D. Giovanni e da D.
Baldassarre Blasi deve intendersi limita-
ta alle loro quote, ed alla corrispondente
ipoteca; ma rimane intatta finché la
obbligazione, così la ipoteca sulle quote
di D. Raffaele e D.^o Agnese, contro i qua-
li sta l'altro giudicato, cioè la sentenza
de' cinque Agosto mille ottocento tredici.
Considerando che D.^o Lucia Fanelli avendo ipote-
ca la sua ipoteca convenzionale nel di
otto Marzo mille ottocento quindici ma-
to prima della morte del Barone Don
Francesco Blasi, conosciuta la ipoteca
sulla masseria Stalle, e sul palazzo in
Taranto. Quindi se D.^o Giuseppa Sagarriga

Numero 233. Nello per
Libro 35. volume 29.
referenza per solo us
Michele
Sagarriga

Giovanni

Uilani Cav. For.

Lanaro 233. Fatto per la dote di D. Lucia Fanelli
Febro 35. Lanaro 29. Follio 53 - Gravie 19 Aprile 1843 - 968

Referenza per solo uso di foglio di ud. della Giur. Civ.
Miccitote
Lanaro

D. Giovanni e D. Baldoassarre Blasi furono asse-
- tutti per le loro quote con la donazione del
mille ottocento trentatre, non possono non con-
siderarsi come possessori di beni ipotecati a
favore della Fanelli, la quale potrà contro di lo-
ro agire con la ipoteca per lo conseguimen-
to delle quote di D. Raffaello e D. Agnese nel
lo stesso modo che avrebbe potuto agire contro
estranei se mai fossero a possedere gl' imme-
bili suddetti.

Giovanni

Utile Cas. for.

— Sulla seconda questione —
Considerando che il Tribunale civile di Leu di
cinque Agosto mille ottocento trentuno, men-
tre condannò gli eredi Blasi al pagamento
delle tre quarte parti di ducati ventunonove
laingueento a favore di D. Lucia Fanelli
li fece salvo loro il dritto a far ridurre la
donazione, qualora offusesse la legittima.
Da ciò segue che D. Raffaello e D. Agnese non
potrebbero essere obbligati al pagamento
di rata alcuna di' suddetti ducati ventunonove
nomila cinquecento, se non in quanto le
loro quote eccedessero la legittima. Ed in
vero, tanto per effetto della sentenza suddetta,

articolo 829. Leg. civ. la legittima
non può mai essere soggetta ad azione
na per parte del Senatore. in altro
ni la sentenza del mille ottocento trentasei
non mantenne ferma la legittima del
ratei ventunomila cinquecento per lo intere
quote di D. Raffaele e D. Agnese, ma per
lo proporzionatamente alle quote della qua
te interesse sulla loro legittima -

Considerando che il Barone Blasi col suo testa
mentoolografo di ventitré luglio mil
le ottocento trenta lasciò l'intero disponi
bile alla sua seconda moglie D. Giuse
ppa Sagarriga, e la sola legittima ai fi
gli del primo letto, cioè D. Giovanni, ed
il defunto D. Antonio, rappresentato
da suoi figli D. Baldassarre D. Raffaele
e D. Agnese; io non potando per come
l'articolo 1052. Leg. civ., uniformi
alla Legge Sac. edita l. 6. l. 1. del 1806
di nuptij. Dipende che non possa
secondo coniuge darvi più della quota
di quel figlio del primo matrimonio
prevedere il tutto; egi il Barone Blasi
che aveva due figli del primo letto non
D. Agnese e D. Raffaele.

Febro 35.
Fornice
Michele
Fornice
Novvan
Michele

Numero 233 visto per la colla d'ingente di. f. c. i. g. r. a. l. i. s. 919
Libro 35. volume 29. foglio 52. giorni 19 aprile 1843.

Deferendo per solo uso di foglio di D. D. della legge in fine

Il Ricevitore
Giovanni

D. D. della legge, per la incapacità della prima
conca moglie e dei tre figli di D. Nitoni,
Antonio aveva diritto alla terza parte
della eredità dell'avo, e la porzione
spettante a D. Raffaello e D. Agnese
era due terzi della suddetta terza parte,
cioè due noni. E poiché la legiti-
tima, laddove il Barone avesse dona-
to il disponibile ad altri fuorché ad
la seconda moglie, sarebbe stata due
terzi di un quarto, cioè due dodicesimi,
ne segue che tra le loro quote e la
loro legittima intercede la stessa
differenza che tra due noni e due do-
diecimi, e tre diciottesimi, vale a dire, che
la differenza tra le quote di D. Raf-
faello e D. Agnese e la loro legittima
è un diciottesimo della eredità dell'avo.

Novantasei

U. Milanese Cav. For.

Considerando che d'essere dalle cose premesse
che la donazione di duecento scudi
mille cinquecento fu mantenuta per
effetto del giudizio contro D. Raf-

1. fatto ed. Agnisco fino alla concorrenza
della diciottesima parte dell'eredità
di Anzidetta, di tal modo dovendo al signor
e prodecedere ad un giudizio di divisione
nel per segregare la parte diciottesima, e per
questo limitare l'esercizio di detta dote di
Lucia Fanelli. Si non pertanto e per l'istru-
mento di divisione della eredità del Barone
de' Blasi del primo Novembre mille otto-
cento trentaquattro, che offre il valore
dell'ape, e disprezza i contenziosi del
bisogno di procedere ad un disprezzo
giudizio di famiglia. In effetti nell'istru-
mento stesso, negli in collazioni i beni
precedentemente disprezzati a titolo gratuito
del Barone Blasi si rinviene l'ape
depurato del passivo in ducati ottanta
tre cento ottantotto, e quindi la diciot-
tesima parte. Questa somma ricade
in ducati quattrocento in-
quantatré e grana inquantatré.
In conseguenza di Lucia Fanelli pro-
tra agire sopra i beni a lei disprez-
zati, sia se si trovassero proprio del
garriga e Blasi, sia del passivo pro-
prio stesso fino alla concorrenza della
parte inquantatré, e grana

250

cinquantasei, ed è giusto che a que-
sta somma medesima venga ridotta
la ipoteca ipotecaria da lui presa
nel mille ottocento quindici —

Considerando che innanzi si obietta che D.
Raffaele e D. Agnese Blasi rinunzia-
ro averbero alla eredità dell'avo, e che
nell'istrumento di divisione del pri-
mo Novembre mille ottocento trenta-
quattro non presero parte alcuna de'
beni ereditarij. La rinunzia da essi fat-
ta incontra l'opposizione nella sentenza di
cinque Agosto mille ottocento trentuno
che li condannò quali eredi del Baro,
nel Blasi, né potrebbe essere efficace
in danno della eredità Fanelli per
la disposizione dell'articolo 705. Leggi
civili. D'altronde si è dovuto indaga-
re la quota cui avrebbero avuto diritto
D. Raffaele e D. Agnese, unicamente
per determinare gli effetti della sen-
tenza del mille ottocento trentuno op-
pia per conoscer fino a qual somma
fossero rimasti fermi il credito e la
ipoteca della Fanelli —

... sulla terza questione
Pittoruto che D. Francesco Blasi con istru-
mento di venti maggio mille ottocento
tredici detto in soluto a favore della sua
seconda moglie Sagarriga la maseria
Statti per lo prezzo di ducati quat-
tromila in rivestimento della egua-
lissima che Ella gli aveva portata
in dote. Questa dazione in soluto fu
trasferita a tredici Luglio dello stesso
anno. L'odi con istrumento di dodici
marzo mille ottocento trentanove do-
na Giuseppa Sagarriga alienò una par-
te della maseria anzidetta in favore
di D. Gabriele Briganti, contro del qua-
le D. Lucia Faulli si è diretta con
l'azione ipotecaria. Briganti appose
che l'istrumento di venti maggio mil-
le ottocento tredici dalla sua autrice
Sagarriga era stato trasferito molto
prima della iscrizione propria della
Faulli. Costui all'incontro replicò
che nella era la dazione in soluto
del mille ottocento tredici - 1.º perché
simulata e fatta in frode di diritto
del donatario fu D. Nicola Blasi
1.º tra coniugi è vitata

uccisa - 3.º punto in fine era valida
(vera) ma donazione mascherata, la
quale era nulla in quanto eccedeva la
porzione che al secondo coniuge è
permesso di donare -

Considerando che tutti sono gli argomen-
ti che adduce D.ª Luisa Fanello per so-
stenere come simulato l'istruimento del
mille ottocento tredici, ed oltre a ciò
incontra l'ostacolo del fatto del suo
marito, il quale con l'istruimento di
dieci giugno mille ottocento tredici im-
pietatamente riconobbe come legittima
la donazione in paga della maseria
Stalli in favore della madriga -

Considerando che ai termini del numero
secondo dell'articolo 1450.º Leg. civili,
valida è la uccisa fra i coniugi de-
torchi e fondata sopra una causa le-
gitima, come sarebbe il rimpiego
o rimpiego del denaro totale -
Nella specie, niun dubbio che il Baro-
ne Blasi aveva ricevuto Ducati quat-
tro mila contanti dalla Sagarriga, e
però non poteva assicurare la dote
con la cessione della maseria Stalli.

... di unno, se la Sagarriga traque...
strumento nel mese di luglio mille...
cento tredici, e per la Famelli spedi...
sforzazione nel di otto Marzo mille otto...
cento quindici, e evidente che l'ella non...
potrebbe agire ipotecariamente contro...
Brigantini, che da Sagarriga acquisto par...
te dello immobile suddetto.

Considerando che subben la espone in fa...
vore della Sagarriga una parte suddetta...
duzione in quanto rauli ad esse una libe...
ratita per lo valore della maggiora ex...
cedente i luca di quattromila, e in...
quanto questa liberatita fosse al dila...
di quella, che e permessa in favore...
della seconda moglie, cio non dimun...
trovandosi una parte della suddetta mag...
joria in potere della Sagarriga, l'equi...
ta di accordo con la giustizia com...
menda, che la Famelli spediti la sua...
ragione sulla parte e spedito presso...
la Sagarriga piuttosto, che sulla al...
tra parte alienata a favore di Br...
gantini, tanto piu che spendosi il...
dito della Famelli ridotto a luca di...
quattromila e cinquanta e di gran...
cinquanta per ella sua bene spira

addiffatta sulla residuale parte della
maferia, e del Palazzo senza molestia
e il terzo possesso Brigantini.

Considerando che assoluto Brigantini della
zione ipotecaria, non vi è luogo a
pronunziare quella dichiarata in ga-
ranzia dal lui spiegata contro la
Sagarriga -

Considerando che le spese sono a cari-
co del Soumbente - Articolo 222.

Leg. di procedura civile -

= Per tali considerazioni =

La Corte civile, pronunziando dif-
finitivamente, rimise gli appelli
prodotti dalla signora Fanelli nel
dieciassette Novembre mille ottocento
quaranta, e ventuno Aprile mille ot-
tocento quarantuno, avverso le due sen-
tenze Del Tribunale civile di Lecce
del ventuno Agosto mille ottocento
quaranta, e di annulla con ciò il rui
è appello, e con novella pronunziatio-
ne facendo ciò che dal primo giudice
si avrebbe dovuto fare -

Primo = Dichiarata inefficace nell'inte-

reper della Signora Fanelli si ha
nuncia fatta da Spaffardi ed Agnes
Blasi alla eredità del loro avolo Don
Francesco; che la divisione della di
stui eredità eseguita nel primo Novem
bre mille ottocento trentaquattro.
Quindi Dileiana che la Signora Fanelli
ha credito ipotecario contro Spaf
fardi ed Agnes Blasi per soldi donati
quattrocento cinquantatre e grana cin
quantasei. —

Secondo = Riduce alla sua somma
la iperizione che Fanelli prese nel
di otto Marzo mille ottocento quin
dici, ed ordina al Conservatore delle
Ipotecche che la radi nel doppio —

A quale effetto, per gli enunciati di cui quat
trocento cinquantatre e grana cinquant
sei, ordina che si procedano le pro
due ipotecarie incominciate contro i ter
zi possessori Sagarriga e Giovanni Bala
si sul fondo Sotte e Palazzo. —

Terzo = Annulla le procedure fatte contro
il terzo possessore Briganti —

Quarto = Dileiana non trovar luogo di
nunciare sulla chiamata in garanzia
dal costui avanzata contro la Sagarriga

Spaffardi 1608
Blasi

Collazionata
sup. Mastromarino.

Quinta = Negozio fatto da altre Simande
d'azioni. —

Condanna Fanelli alle spese fatte dal terzo
negozio Briganti liquidate dal Fanelli
in ducati

Condanna Sagarriga e Blasi ad un terzo del
le spese fatte dalla Fanelli nel loro negozio
fino interesse liquidate Fanelli dal Fanelli
in ducati

Nella liquidazione non è compreso il com.
posto all'Avvocato qualora fosse dovuto.

Il scrivano

Matteo Milani Cav. For.

Co. 11695

Regia aduella quattrocento lire
libro 3. real. 10. Selis 76. 1/2
mezza cent. 1000 - 1/20

Il scrivano
[Signature]

1608
[Signature]

Collazionata
[Signature]

... si los
... di Aguz
... loro Assolo
... della di co.
... primo Novem
... quattoro.
... Signora Paul
... contro Boaf.
... per soldo d'orati
... e gran d'orati
... somma
... prope aut
... quire
... delle
... dippiu' —
... ducati quat
... cinquanta
... la pro
... contro i ter
... Giovanni
... Palazzo
... contro
... Briganti
... lungo d'or
... in garage
... contro la Sagarriga